



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31

Copia

Data: 21/12/2018

OGGETTO: Art. 20 e 26, comma 11, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Marzi.

L'anno duemiladiciotto (2018), il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 12.05 e, in prosecuzione fino alla fine dei lavori, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati, con appositi avvisi (prot. n. 3721 del 17/12/2018), i componenti del Consiglio comunale in *Sessione Straordinaria, Seduta Pubblica, Prima Convocazione*.

All'appello risulta la presenza dei signori:

N.O.	Cognome e nome		Carica	Presente	Assente
1	AIELLO	Rodolfo	Sindaco	X	
2	AFFATATI	Luigi Salvatore	Consigliere	X	
3	MERENDA	Yuri	Consigliere	X	
4	FALVO	Teresa	Consigliere	X	
5	CAPUTO	Cristina Francesca in Riitano	Consigliere	X	
6	ALTIMARI	Armando	Consigliere	X	
7	TROCINI	Federica	Consigliere	X	
8	MARSICO	Eugenio	Consigliere		X
9	GAROFALO	Tiziana in Girimonte	Consigliere		X
10	TUCCI	Erina Eulalia in Talarico	Consigliere		X
11	COZZA	Dario	Consigliere	X	
			TOTALE	08	03

CONSIGLIERI ASSEGNATI: N. 10
COMPONENTI PRESENTI : N. 08 (compreso il Sindaco)

CONSIGLIERI IN CARICA: N. 10
COMPONENTI ASSENTI : N. 03

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. Aiello Arch. Rodolfo, nella sua qualità di Sindaco, per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Assiste il Segretario comunale dr. Giovanni Farina.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto della proposta di deliberazione, a firma del Sindaco, allegata alla presente, nonché della relativa documentazione;

Riscontrata l'opportunità di procedere all'approvazione della stessa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa del Comune ed in coerenza con i programmi dell'amministrazione;

Ritenuta l'urgenza della sua approvazione, per i motivi prospettati nella proposta di deliberazione e la propria competenza a provvedere in merito, a norma dell'art. 42 del Testo Unico n. 267/2000, dello statuto comunale e dei regolamenti;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visti il regolamento degli uffici e dei servizi comunali ed il regolamento di contabilità;

Visti i pareri favorevoli, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili dei Servizi Amministrativo e Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

Con votazione in forma palese che fa registrare il seguente risultato:

Presenti n. 08; Assenti n. 03 (Marsico E. – Garofalo T. - Tucci E.E.);

Astenuti nessuno, Favorevoli n. 08, Contrari nessuno,

DELIBERA

per tutto quanto in narrativa premesso, che qui s'intende integralmente richiamato:

di approvare, come approva e fare propria, senza alcuna modifica, la proposta di deliberazione a firma del Sindaco ed avente ad oggetto: *Art. 20 e 26, comma 11, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Marzi* che qui si intende integralmente richiamata, confermata e trascritta.

DELIBERA, inoltre, con separata votazione in forma palese, che fa registrare il seguente risultato:

Presenti n. 08; Assenti n. 03 (Marsico E. – Garofalo T. - Tucci E.E.);

Astenuti nessuno, Favorevoli n. 08, Contrari nessuno,

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 – T.U.EE.LL..



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

PROPOSTA DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 20 e 26, comma 11, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Marzi.

Il Sindaco

Richiamato il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con le integrazioni di cui al D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, il quale costituisce il nuovo *Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.)*;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi *non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali*;

Atteso che, a norma dell'art. 4, comma 2 del T.U.S.P., nei limiti di quanto sopra precisato, le P.A. possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a)** *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b)** *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c)** *realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
- d)** *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e)** *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";*

Constatato che, a norma dell'art. 4, comma 3 del citato testo normativo, al solo scopo di *ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio*, le P.A. possono altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che l'art. 24, comma 1 sancisce che devono essere *alienate* od oggetto delle misure di *piano di riassetto* per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P.) – le partecipazioni per le quali si verifichino le seguenti condizioni:

- Che non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P., sopra richiamato;
- Che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisi la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- Che siano previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P., ovvero:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P., sopra citato;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Valutato, altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, le disposizioni del predetto Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Considerato:

- che, per effetto dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., entro il *30 settembre 2017* le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, dovevano procedere ad effettuare una *ricognizione straordinaria* di tutte le partecipazioni, dirette o indirette, dalle stesse possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

- che il suddetto adempimento è stato eseguito da questo Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2017;

- che, a norma dell'art. 20, comma 1, del T.U.S.P., fermo restando quanto disposto dall'art. 24, comma 1 (*ricognizione straordinaria*), *le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.* Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Rilevato che la *ricognizione/razionalizzazione ordinaria annuale* costituisce adempimento obbligatorio da effettuarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, e che il relativo esito deve comunque essere comunicato, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del T.U.S.P.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 20, co. 5, T.U., gli atti di dismissione previsti nel piano di razionalizzazione possono riguardare anche partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa ed in deroga alla norma stessa;

Accertato che il Comune di Marzi detiene le seguenti partecipazioni societarie dirette alla data del **31/12/2017**, come evidenziato nella *Relazione Tecnica* allegata alla presente, la quale ne forma parte integrante e sostanziale:

1) Presila Cosentina s.p.a., Via A. Guarascio, 152 – Rogliano (CS);

Partita IVA: 02391570799

Data Inizio – Costituzione società: 09/11/2000;

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 29/06/2001 (deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2001);

Quota di partecipazione del Comune: N. 1.506 azioni ordinarie per un valore nominale di € 7.770,96 - pari all' 1,83 %;

Finalità: Servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio rifiuti s.u. pericolosi e non pericolosi, pulizia e spazzamento strade, derattizzazione, disinfestazione, raccolta differenziata e servizi ambientali in generale, bonifica siti contaminati, costruzione e gestione impianti rifiuti, difesa e salvaguardia dell'ambiente dei comuni partecipanti.

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

2) Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) - Cosenza

Partita IVA: 02575310780

Data Inizio - Costituzione: 27/06/2003

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 23/06/2003 (deliberazione Consiglio Comunale n. 09 del 23/06/2003);

Quota di partecipazione del Comune: N. 510 azioni ordinarie per un valore nominale di €. 306,00 - pari allo 0,14 %;

Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni d'ambito.

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

N.B. Per la società Cosenza Acque s.p.a. risultano in corso le procedure di *scioglimento e liquidazione*.

3) CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);

Partita IVA: 02729450797;

Data Inizio - Costituzione: 29/07/2005;

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 30/09/2005 (deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 30/09/2005);

Quota di partecipazione del Comune: €. 99,00 - pari allo 0,09 % (euro 0,4 per abitante – Statuto art. 6 - Verbale assemblea del 26/10/2010) / € 390,00 circa per contratto di servizio;

Finalità e Servizi offerti: Servizi strumentali di *e-governament*, funzioni di Centro Servizi Territoriali (CST) per i comuni partecipanti. In particolare: Protocollo informatico; Sito

internet comunale; assistenza informatica da remoto; Albo pretorio on line; Firme digitali; Caselle di Posta elettronica istituzionale e di Posta elettronica Certificata (PEC); Adempimenti di Amministrazione Trasparente; Fatturazione elettronica; ecc..;

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

4) G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l. – Local. Valleggiannò – S. Stefano di Rogliano (CS) c/o Calabria Verde

Partita IVA: 02978760789;

Data Inizio - Costituzione: 03/02/2009;

Data fine: *dato non disponibile*

Data di adesione del Comune: 28/11/2008 (deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 28/11/2008);

Quota di partecipazione del Comune: €. 500,00 - pari al 4,16 %;

Finalità e Servizi offerti: Gestione di programmi comunitari e regionali per lo sviluppo territoriale;

Rappresentante comunale: Arch. Rodolfo Aiello - Sindaco pro-tempore - nato a Marzi (CS) il 30/06/1951 e residente a Rogliano (CS).

Che l'assetto complessivo delle partecipazioni sopra elencate può essere riassunto nella seguente *rappresentazione grafica*:

Comune di -Marzi							
Presila Cosentina s.p.a.	Cosenza s.p.a.	Acque	CST Calabria s.c. a r.l.	Asmenet	G.A.L. Gruppo Azione Locale		
1,83%	0,14%		0,09%		4,16%		

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato in sede di *ricognizione straordinaria* delle partecipazioni, dirette o indirette, possedute alla data del 23 settembre 2016, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del T.U.S.P., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28/09/2017 che qui s'intende integralmente richiamato;

Vista la **Relazione tecnica sulle partecipate detenute al 31/12/2017** dal Comune di Marzi, datata 13/12/2018, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Ritenuto, quindi, in base a quanto sopra esposto, a seguito dell'attuale ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche da parte di questo Comune, che sussistano ragionevolmente le condizioni per il legittimo mantenimento delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni illustrate qui di seguito:

- **CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);**

- **G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l.;**

in quanto per entrambe risultano i presupposti di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della D.Lgs. n. 175/2016, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di *produzione di beni e servizi di interesse generale* e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le stesse risultano conformi alla normativa del T.U.S.P..

Ritenute, invece, tuttora ricorrenti le condizioni per procedere a **dismettere/alienare** le seguenti partecipazioni:

- società **Presila Cosentina s.p.a.**, in quanto, pur producendo servizi correlati a finalità istituzionali dell'ente, i suddetti servizi risultano acquisibili anche in modo alternativo, ad es. mediante pubbliche procedure d'appalto, nonché in base a nuove valutazioni di opportunità che inducono a ritenere non necessario il mantenimento, da parte del Comune di Marzi, della partecipazione nella società in parola, anche in considerazione del mancato conseguimento di utili o di benefici dalla partecipazione medesima. In

relazione a *Presila s.p.a.*, considerati gli inutili tentativi di dismissione delle relative azioni nel corso del corrente anno 2018, attraverso ben due pubbliche procedure, risultate infruttuose per mancanza di acquirenti, l'Amministrazione dovrà valutare di adottare altre soluzioni previste dalla normativa vigente per la dismissione delle suddette partecipazioni;

Ritenuto, infine, di confermare la proposta di porre in **liquidazione** le seguenti partecipazioni:

- società **Cosenza Acque s.p.a.**, in quanto trattasi di società inattiva/inoperativa, per la quale risultano già in corso le procedure di *scioglimento* e *liquidazione*, delle quali si continua ad attendere l'esito;

Atteso che l'atto di ricognizione rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 267/2000, ed artt. 7, comma 1 e 10, comma 1 del T.U.S.P.;

Rilevato che:

- la mancata adozione dell'atto ricognitivo comporta, tra l'altro, una sanzione amministrativa;

- in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro, in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del medesimo codice civile (art. 24, comma 5, T.U.S.P.);

Tenuto conto dei bisogni della comunità e del territorio amministrati e del loro miglior possibile soddisfacimento, ai fini di ogni valutazione riguardante le attività ed i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Tutto quanto sopra considerato;

Visto il Testo Unico degli Enti Locali - Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato il vigente Statuto comunale;

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, a norma dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, espressi dai Responsabili del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario ed allegati alla proposta medesima;

PROPONE

Per tutto quanto in narrativa espresso, che qui s'intende integralmente richiamato:

1. **Di approvare** la *ricognizione/razionalizzazione ordinaria annuale* delle partecipazioni possedute dal Comune di Marzi alla data del **31 dicembre 2017**, a norma dell'art. 20, comma 2, del T.U.S.P..

2. **Di prendere atto** della **Relazione tecnica sulle partecipate detenute al 31/12/2017** dal Comune di Marzi, datata 13/12/2018, a cura del Responsabile del Servizio Amministrativo, allegata alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale.

3. **Di dare atto** che, a seguito dalla presente *ricognizione ordinaria annuale* delle partecipazioni pubbliche da parte di questo Comune, sussistono le condizioni per il **legittimo mantenimento** delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni illustrate di seguito:

- **CST Asmenet Calabria s.c. a r.l. – Via G. Pinna, n. 29 - Lamezia Terme (CZ);**

- **G.A.L. Gruppo Azione Locale Savuto-Tirreno-Serre cosentine s.c. a r.l.;**

in quanto per entrambe risultano i presupposti di cui al comma 2, lett. a) dell'art. 4 della D.Lgs. n. 175/2016, dal momento che le sopra citate società svolgono attività di *produzione di beni e servizi di interesse generale* e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e che le stesse risultano conformi alla normativa del T.U.S.P..

4. **Di dare atto** che, a seguito dalla presente *ricognizione ordinaria annuale* delle partecipazioni pubbliche, sussistono le condizioni, per la **dismissione** delle seguenti partecipazioni, per le motivazioni illustrate di seguito:

a) partecipazioni da **dismettere/alienare**:

- società **Presila Cosentina s.p.a.**, in quanto, pur producendo servizi correlati a finalità istituzionali dell'ente, i suddetti servizi risultano acquisibili anche in modo alternativo, ad es. mediante pubbliche procedure d'appalto, nonché in base a nuove valutazioni di opportunità che inducono a ritenere non necessario il mantenimento, da parte del Comune di Marzi, della partecipazione nella società in parola, anche in considerazione del mancato conseguimento di utili o di benefici dalla partecipazione medesima. In relazione a *Presila s.p.a.*, considerati gli inutili tentativi di dismissione delle relative azioni nel corso del corrente anno 2018, attraverso ben due pubbliche procedure, risultate infruttuose per mancanza di acquirenti, l'Amministrazione dovrà valutare di adottare altre soluzioni previste dalla normativa vigente per la dismissione delle suddette partecipazioni;

b) partecipazioni da porre in **liquidazione**:

- società **Cosenza Acque s.p.a.**, in quanto trattasi di società inattiva/inoperativa, per la quale risultano già in corso le procedure di *scioglimento e liquidazione*, delle quali si continua ad attendere l'esito.

5. **Di stabilire**:

- che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
- che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

6. **Di dare atto** e precisare che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e lesivo di una propria posizione giuridica soggettiva, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, rappresentando i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Quindi propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali.

Marzi, lì 17/12/2018

Il Sindaco
f.to Arch. Rodolfo Aiello



COMUNE DI MARZI

Provincia di Cosenza

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Art. 20 e 26, comma 11, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Marzi.

SERVIZIO AMMINISTRATIVO - Parere di regolarità tecnica

Eventuali Osservazioni: NESSUNA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/00 esprime sulla presente proposta di deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Marzi, lì 17/12/2018

*Il Responsabile del Servizio Amministrativo
f.to Maria Diana*

SERVIZIO FINANZIARIO - Parere di regolarità contabile / finanziaria

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, Esaminata la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visti gli atti d'Ufficio a corredo della pratica;
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2018, dichiarata immediatamente eseguibile;
Visto l'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole di *Regolarità Contabile* sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000. Il presente atto non comporta nuove spese per l'ente.

Marzi, lì 17/12/2018

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Maria Diana*

Il presente verbale, fatta salva l'ulteriore sua lettura e definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to arch. Rodolfo Aiello

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente delibera è stata data per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale *on-line* per quindici giorni consecutivi a decorrere da oggi, ai sensi dell'art. 124 del Testo unico 18 agosto 2000, n. 267 della legge n. 69/2009 e della legge n. 25/2010.

Marzi 17/01/2019

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

Reg. pubbl. N.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

SI ATTESTA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio comunale *on line* per quindici giorni consecutivi dal **17/01/2019** al **01/02/2019**, come da apposito referto del Responsabile delle pubblicazioni allegato all'originale del presente atto.
Marzi _____

Il Segretario Comunale

ESECUTIVITA'

SI ATTESTA che la presente delibera è divenuta esecutiva in data odierna

essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

essendo decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all'Albo, senza che siano pervenute richieste di invio al controllo (art. 134, comma 3, D. L.vo n. 267/2000).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 contro il presente atto è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, al competente T.A.R., ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione.

Marzi 17/01/2019

Il Segretario Comunale
f.to dott. Giovanni Farina

È copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo d'ufficio.

Marzi, lì 17/01/2019

**Il Segretario comunale
f.to dott. Giovanni Farina**
